NOTE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto

transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la

valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo

di responsabile amministrativo. Per il personale della Croce Rossa italiana e degli Enti di area vasta transitato nei ruoli ATA

il punteggio è riconosciuto solo qualora prima del transito fosse stato svolto servizio scolastico statale, di ruolo o non di

ruolo, nei ruoli ATA.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto

transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo

valutato il servizio di cui alla lettera A) e B). Il punteggio è riconosciuto anche al personale transitato nei ruoli ATA dalla

Croce Rossa italiana e dagli Enti di area Vasta per il servizio svolto nei suddetti comparti di provenienza.

(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato

nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche

del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile

amministrativo.

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo

di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni

quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si

elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello

allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande

di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del

punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato

servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata

presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto,

nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito

provinciale:

• domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;

• domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai

punti II e V dell’art. 40, comma 1 del CCNI.

93

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in

ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale ATA individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito

a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo

di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art.40, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel

comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda

condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del

punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal

decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV –

Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

(g) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di

collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge

n. 69 del 2013, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di

dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete,

invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di

dipendente delle imprese di pulizie.

(h) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale stabilizzato in esito alle procedure

di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al personale in questione non compete,

invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di

dipendente delle imprese di pulizie.

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con

dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di

celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o

riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,

permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta

ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere

documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore

disabile. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto

di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o

dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con

dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive

modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari disabili possono essere assistiti soltanto nel comune

richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello

stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

• il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera

esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78**;** il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal

personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;

• il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio

nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e

dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

• il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione

provvisoria;

• il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o

assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi,

per la sostituzione del DSGA;

• il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per

effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso

fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni

ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;

• il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 –

comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro

profilo comunque coerenti;

95

• i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R.

07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il

guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore

amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

• per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole

isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

• al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2,

della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio

da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il

punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

• per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti

elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge 9.8.1978, n. 463 è valutato il

servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di

responsabile amministrativo;

• in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8,

della Legge n. 124/99 recepito con decreto ministeriale 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici

negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o

secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta

sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti

nelle lettere A) e B);

• per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con

grave disabilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3) La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio

di cui alla tabella A dell’allegato E -lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio).

E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato

in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della

carriera ai sensi dell’art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre-ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d’ufficio

i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di due terzi.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

• il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

• il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569

del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;

• il servizio di ruolo prestato in area diversa.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in

cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12

mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole

o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche

nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo

servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

96

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione

del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti

tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo

profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica

retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche

in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti

nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo

esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati

dal decreto legislativo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza

e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di

esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri

sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre,

che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione

devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del

punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo

biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 151/01 e successive

modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, l’utilizzazione in altra scuola del personale in

soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione,

autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del

personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente successivo il

trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola

di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di

titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno

scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, da parte del personale

responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda

condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di

precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda

non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l’anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del

riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui

sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da

considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono

valutate nella seguente maniera:

• lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del

soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a

condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il

personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica

nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati

• lettera B) e lettera C) valgono sempre;

• lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza

coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo

non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della

Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede

97

dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel

comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso,

alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il

comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella

A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione

scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il

quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale

redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali

dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di

ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In

tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio

spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni

di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni

scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di

mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza

degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito

della stessa sede (per sede si intende “comune”).

(5 ter) Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno

in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile, ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da

comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata

rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la

partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il

domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile

amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella

graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 decreto legislativo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre

2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n.

124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile

amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei

concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per

esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo

professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al

personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

98

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL

24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.